



Istituto Comprensivo ENNIO MORRICONE

Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716
Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G

<https://www.icbelfortedelchienti.edu.it>

✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it

pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 69726

Roma, 30 agosto 2024

A TUTTO IL PERSONALE
AI GENITORI / TUTORI E/O AFFIDATARI
AL RE / SITO WEB

OGGETTO: NUOVE NORME PENALI A TUTELA DEL PERSONALE SCOLASTICO- APPROFONDIMENTO

Il 30 marzo 2024 è entrata in vigore la Legge 4 marzo 2024, n. 25 in tema di **tutela della sicurezza del personale scolastico**: la legge interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola come risposta ai sempre più frequenti episodi di violenze e aggressioni che si sono verificati nelle scuole e della conseguente urgenza di prevedere azioni di tutela del personale scolastico.

Il testo inasprisce le pene per chi aggredisce docenti, dirigenti scolastici e personale ATA e introduce diverse misure per prevenire e combattere il fenomeno e migliorare la sicurezza nelle scuole

Cosa prevede il provvedimento, che opera su due piani

- Misure di monitoraggio, studio e sensibilizzazione
- Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico
- Promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione
- Istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico

Inasprimento delle sanzioni

- Introduzione di un'aggravante comune per i reati commessi in danno del personale scolastico
- Modifica delle fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale, con l'introduzione di specifiche aggravanti di pena per i fatti commessi in danno del personale scolastico

Nello specifico, vengono apportate modifiche del Codice penale; viene introdotta una circostanza aggravante comune dei reati, consistente nell'«**avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni**».

Di seguito le norme del Codice penale con le modifiche indicate in neretto:

**Art. 336
Violenza o
minaccia a
un pubblico
ufficiale**

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. **La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.** La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle **persone di cui al primo e al secondo comma** a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

**Art. 341- bis
Oltraggio a
pubblico
ufficiale**

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.** La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

La legge si inquadra nel contesto normativo vigente in materia di tutela del personale scolastico, che riconosce ai dirigenti scolastici e ai docenti la qualifica di pubblici ufficiali.

Rispetto alle modifiche del codice penale, infatti, è opportuno rammentare che secondo la giurisprudenza, i **dirigenti scolastici ed i docenti rivestono la qualifica di pubblici ufficiali** in quanto, ai sensi dell'**art. 357 c.p.**, **esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.**

Per i docenti, peraltro, la qualità di pubblico ufficiale si estende anche alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni, quindi anche agli incontri con i genitori degli allievi al fine di renderli edotti sull'andamento dell'iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia (Cass. pen. 15367/2014).

Il personale ATA riveste, invece, ai fini della legge penale, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, svolgendo, ai sensi dell'**art. 358, comma 2, c.p.** un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Gli atti di violenza nei confronti del personale scolastico, in virtù del principio di immedesimazione organica, assumono rilievo anche nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito, in quanto gli stessi, oltre a ledere l'autorità e l'autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale, comportano un ostacolo allo svolgimento delle funzioni istituzionalmente ad esso

attribuite. Al riguardo, si segnala al personale tutto la circolare ministeriale n. 15184 dell'8 febbraio 2023, con la quale il Ministero, stigmatizzando la recrudescenza dei fenomeni di violenza, prefigura una richiesta d'intervento all'Avvocatura generale dello Stato al fine di assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola, nelle sedi civili e penali, ai sensi dell'articolo 44 del R.D. n. 1611 del 1933. A tale atto ha fatto seguito la circolare n. 326 del 17 febbraio 2023, ove si precisano presupposti e procedimento per l'attivazione del patrocinio erariale.

Si ricorda, infine, a tutti che il c.d. "decreto Caivano (DL 123/2023 - convertito in L. 159/2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale") ha previsto che possa adottarsi anche nei confronti dei minorenni ultraquattordicenni la procedura dell'ammonimento, per fatti integranti i reati di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582), violenza privata (art. 610), minacce (art. 612), danneggiamento (art. 635). L'ammonimento è pure possibile nei confronti di minorenni con età compresa tra i 12 e i 14 anni se il fatto commesso sia previsto come reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In quest'ultimo caso, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Si consiglia a tutti un'attenta lettura delle nuove disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Lozzi

documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse